

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

ALEG-REGA-002 rev 1

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 629 DEL 21 LUGLIO 2021



Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
23/05/2021	Aggiornamento al D.LGS. 101/2018	Dott.ssa M.Francesca Fasano (DPO)	Dott.ssa Teresa Leggieri (RQA)	Dott. Giovanni Palazzo (DAA)

INDICE

ART. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione.....	pag. 3
ART. 2 – Finalità e criteri di attivazione.....	pag. 3
ART. 3 – Normativa di riferimento.....	pag. 4
ART. 4 – Diritti e principi fondamentali.....	pag. 8
ART. 5 – Impianti di videosorveglianza.....	pag. 11
ART. 6 – Visione delle immagini.....	pag. 11
ART. 7 – Informativa.....	pag. 11
ART. 8 – Tutela della riservatezza dei lavoratori.....	pag. 12
ART. 9 – Pubblicazione.....	pag. 12
ART. 10 – Norme transitorie e di rinvio.....	pag. 12

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attivazione, nonché l'uso dei sistemi di videosorveglianza all'interno del perimetro delle aree di proprietà dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano, di seguito denominata "Azienda".

Attraverso il presente documento vengono descritte le fasi per l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza di questa Azienda, le modalità per la gestione dei sistemi di sorveglianza elettronici e le rispettive attribuzioni e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione stessa.

Art. 2 - Finalità e Criteri di attivazione

L'Azienda ha attuato un sistema di videosorveglianza nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali finalizzato:

- a garantire **la sicurezza** dei beni e del patrimonio aziendale
- al **monitoraggio** dei pazienti in condizioni di particolare necessità di assistenza.

Sicurezza

La finalità che si intende perseguire in tale ambito con l'attività di videosorveglianza è esclusivamente quella di protezione e monitoraggio delle zone nevralgiche e a rischio per la sicurezza dei pazienti e dei visitatori, nonché a salvaguardia del patrimonio aziendale.

L'attività di videosorveglianza è impostata su un criterio di gradualità, ossia avrà intensità diversa a seconda della pericolosità/rischio dell'area da sottoporre a controllo.

Gli impianti di videosorveglianza sono di norma attivati quando altre misure siano state ponderatamente valutate come insufficienti o inattuabili o risultino inefficaci altri idonei accorgimenti, quali ad esempio: controlli da parte degli addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi, ecc.

Monitoraggio pazienti

L'unica finalità che si intende perseguire in tale ambito con l'attività di videosorveglianza è quella di controllo e monitoraggio dei pazienti, derivante da specifiche esigenze di assistenza e tutela dei pazienti stessi.

L'attivazione di sistemi di controllo attraverso la videosorveglianza è limitata a casi di comprovata necessità.

Sono stati adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari a garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone.

Le attività di controllo attraverso la videosorveglianza e di eventuale conseguente trattamento dei dati particolari e personali si svolgeranno sempre sulla base dei principi di liceità stabiliti dall'articolo 6, comma 1 lettera d) del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero la salvaguardia dell'interesse vitale del paziente, assicurando la tempestività degli interventi sanitari, come da articolo 9 comma 2 lettera c) dello stesso Regolamento.

Art. 3 - Normativa e definizioni di riferimento

Le attività di Videosorveglianza sono svolte nel rispetto:

- delle disposizioni previste dal vigente D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” di seguito anche “Codice Privacy”;
- delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio Provvedimento generale del 9 novembre 2005 – Strutture Sanitarie: rispetto dignità;
- del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL);
- delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio Provvedimento dell’ 8 aprile 2010 – Provvedimento in materia di videosorveglianza della Legge 300 del 20 maggio 1970 - Statuto dei Lavoratori;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) di seguito “GDPR” o “Regolamento”;
- Linee guida 3/2019, adottate il 29 gennaio 2020, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (EDPB) e di tutte le norme in essi richiamate.

Di seguito, si riportano alcune definizioni specifiche, relative ai sistemi tecnici utilizzati per il raggiungimento delle finalità prefissate, nonché un elenco delle principali definizioni contenute nel Codice Privacy e nel Regolamento (UE) 2016/679, norme a cui si è principalmente fatto riferimento per la stesura del presente Regolamento.

a) Definizioni Specifiche:

Videocontrollo: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate;

Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate.

I dati trattati per il processo di videosorveglianza sono: dati sanitari (dati idonei a rilevare la salute del paziente), immagini, soggette (le cui immagini non sono assolutamente utilizzabili a scopo disciplinare e di accertamento sugli obblighi dei dipendenti).

Le basi giuridiche del trattamento sono: salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato, esecuzione di un compito di interesse pubblico, trattamento necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare.

Centrale di Videocontrollo e/o Videosorveglianza: sistema centrale dove sono convogliate ai fini della sola visione e/o eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.

Di seguito si indicherà unicamente il termine di videosorveglianza, in quanto ricomprende le attività e le funzioni del videocontrollo.

b) Definizioni da normativa

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,

direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi alla ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologia, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Dati particolari: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto della Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento nella fattispecie avremo un Responsabile "esterno" del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (il Fornitore del sistema di videosorveglianza) e un Responsabile all'interno dell'Azienda ossia il Responsabile Privacy di Unità.

Più in particolare il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano nella figura del Direttore Generale in qualità di Legale Rappresentante.

Il Titolare dispone l'attivazione del sistema di videosorveglianza, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa sulla privacy, diretta a garantire la legittimità della installazione di tali sistemi.

Prima dell'installazione di un sistema di videosorveglianza, si provvede all'analisi preliminare che consiste:

- nella verifica del bilanciamento degli interessi e del rispetto del principio di necessità;
- nella determinazione delle caratteristiche generali del sistema da adottare e sua localizzazione;
- nella indicazione delle soluzioni da adottare.

Il Titolare detta le disposizioni dirette alla gestione legittima dei sistemi come sopra determinati, da comunicare ai Responsabili della videosorveglianza ed agli Autorizzati.

Il Titolare provvede alla nomina dei Responsabili per la videosorveglianza, tenuto conto di elementi quali:

- la localizzazione e modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza;

- la capacità dei soggetti che vengono individuati di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento.

Il **Responsabile** per la gestione dei dati di Videosorveglianza è il Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale (nella sua qualità di Responsabile Privacy di Unità) che si occupa delle centrali di controllo e/o degli apparecchi di ripresa per la videosorveglianza ai fini della sicurezza, nonché della gestione degli interventi di manutenzione relativa a tutti gli impianti e delle attività di trattamento dei dati di videosorveglianza registrati.

In relazione ai propri ambiti di responsabilità e nei limiti delle sue attribuzioni, al Responsabile sopra individuato in particolare compete:

- il rispetto delle disposizioni operative espresse dal Titolare sulla gestione e sul trattamento dei dati generati dalla videosorveglianza, contenute nel presente Regolamento;
- la gestione delle attrezzature assegnate per le attività di videosorveglianza;
- la gestione dei dati di videosorveglianza, con particolare riferimento all'organizzazione dell'attività affinché siano garantiti i diritti in materia di privacy degli interessati;
- la verifica nel tempo e il mantenimento delle caratteristiche iniziali del sistema di videosorveglianza in relazione alle zone e agli angoli di visione;
- la segnalazione di ogni difformità rispetto alla condizione iniziale rilevata sul sistema di videosorveglianza;
- le richieste di visione/duplicazione dei dati di videosorveglianza formulate dalla Autorità Giudiziaria, tenuto conto delle indicazioni contenute nel presente Regolamento.

Vengono nominate in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del Regolamento Europeo le Aziende di manutenzione esterne incaricate all'esecuzione dei lavori di manutenzione. L'atto di nomina è contenuto nella documentazione predisposta dal Responsabile del Procedimento relativo alla gara/affidamento per l'esecuzione dei lavori.

La gestione delle richieste avanzate dagli interessati rispetto ai "diritti" sulla riservatezza dei dati personali viene svolta dalla UOS Affari Legali – Ufficio Privacy.

Il Responsabile, per le funzioni di competenza, nomina fra i propri collaboratori il/i soggetto/i con funzioni di – autorizzato/i.

Autorizzato: (Art. 2 quaterdecies del Codice Privacy e art. 29 del GDPR) le persone fisiche cui sono attribuiti, dal Titolare o dal Responsabile, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali.

Gli autorizzati sono individuati con atto scritto dai Responsabili citati nel presente articolo, per i propri ambiti di attività e devono:

- trattare tutti i dati, di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle funzioni attribuite, in modo lecito e secondo correttezza nonchè esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni e nei limiti delle finalità indicate nel presente Regolamento;

- accedere ai dati nel rispetto delle misure di sicurezza; in particolare, ad esempio, non danneggiarli, alterarli, modificarli e non diffonderli;
- verificare il corretto funzionamento dei sistemi di videosorveglianza presenti nel proprio settore compreso il mantenimento delle condizioni iniziali di ripresa (aree monitorate, angoli di ripresa);
- segnalare al Responsabile ogni eventuale anomalia riscontrata rispetto al normale funzionamento del sistema di videosorveglianza;
- verificare il rispetto della Privacy, in particolare in relazione alla visione delle immagini e alla conoscenza dei dati da parte di terzi non autorizzati;

Vengono designati i seguenti operatori: addetto alla manutenzione, addetti al controllo dei monitor, addetto all'estrazione delle immagini.

Copia delle nomine degli Autorizzati restano agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale.

Si elencano di seguito altre definizioni utili.

Terzo: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

Interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; nella fattispecie, gli interessati sono pazienti, dipendenti, utenti, soggetti esterni che transitano per le aree pubbliche;

Garante: l'autorità di cui all'articolo 153 del D.Lgs. 196/2003 e dal capo VI del Regolamento Europeo;

Misure di sicurezza: misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

a) Principali misure di sicurezza organizzative generali

- I locali o gli ambienti in cui sono collocati i suddetti apparati di registrazione sono chiusi a chiave o presidiati h 24, al fine di garantirne l'inaccessibilità da parte di estranei.
- Oltre ai soggetti aziendali autorizzati, l'accesso ai dati è consentito unicamente alle imprese di manutenzione esterne, in quanto incaricate degli interventi necessari a garantire nel tempo il corretto funzionamento delle attrezzature/apparati che costituiscono il sistema (es. orientamento telecamere, verifica qualità immagini, verifica qualità segnale registrato).
- Il personale autorizzato ha ricevuto istruzioni ed è stato formato sulle cautele da adottare per assicurare il rispetto della privacy dei soggetti interessati.
- Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito di sicurezza e protezione dei dati.
- Sono in vigore procedure per notificare incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali.
- E' definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la continuità operativa e il disaster recovery.

b) Principali misure di sicurezza tecniche generali

- Si registrano le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabile, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.
- Tutte le utenze, in particolare quelle amministrative, sono nominative, e riconducibili a una sola persona.
- Gli impianti di videosorveglianza prevedono un sistema a circuito chiuso e trasmettono il segnale/dato mediante una rete apposita di trasmissione dati. Le immagini sono inaccessibili da qualunque apparecchiatura non abilitata all'accesso al sistema. Pertanto è esclusa l'interconnessione con altri sistemi o con altri archivi dati, nonché l'accesso ad esso da altri terminali ed elaboratori non autorizzati.

Violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito al distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 4 - Diritti e principi fondamentali

• **Accesso**

L'accesso alle registrazioni sarà consentito oltre che all'Azienda, anche al diretto interessato, soggetto al quale si riferiscono le immagini, ed all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. I soggetti che presentano richiesta di accesso alle immagini possono esercitare il proprio diritto solo previa denuncia alle Autorità locali di Pubblica Sicurezza, al fine di dimostrare lo stato di necessità. Le immagini, una volta rintracciate dal personale interno autorizzato, saranno copiate su cd e consegnate direttamente alla competente autorità.

Richiesta dell'interessato

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Europeo, l'Interessato ha diritto:

- a) ad accedere ai dati che lo riguardano;
- b) a verificare le finalità e le modalità del trattamento;

L'Azienda garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato di cui ai punti a) e b).

L'Interessato può richiedere per iscritto di avere accesso alle registrazioni delle immagini che lo riguardano.

L'Azienda, in seguito alla identificazione del soggetto, procederà alla evasione della richiesta riguardante i soli dati del richiedente identificabile.

Richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia

- A fronte di richiesta scritta o verbale, avanzata dalle Autorità, si procederà con l'estrazione di copia, che sarà trasmessa o consegnata nel rispetto di tutte le necessarie modalità di sicurezza.
- Il cittadino che vuole accedere ad immagini relative a fatti criminosi che lo riguardano, deve inoltrare denuncia alla competente Autorità e le immagini saranno consegnate all'Autorità stessa.

Richiesta da parte di un soggetto terzo

In caso di necessità, connessa all'esercizio di un diritto stabilito per legge (es. legittima difesa), l'interessato può rivolgere direttamente la richiesta all'Azienda per ottenere copia delle immagini. Tale richiesta potrà essere garantita purché vengano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a. le finalità siano specifiche e connesse all'esercizio di un diritto previsto per legge;
- b. la frazione delle immagini richieste non comprenda la visione di altre persone;
- c. la richiesta non rientri nei casi previsti dall'art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (ad esempio se l'accesso alle immagini può pregiudicare o inficiare accertamenti/indagini delle Pubbliche Autorità).

E' possibile consultare l'Informativa affissa per gli utenti nei locali e nei luoghi dedicati alla pubblicazione, presenti in ogni Ospedale e pubblicata sul sito aziendale. In caso di quesiti è possibile rivolgersi alla DPO aziendale.

- **Cancellazione**

Il diritto alla cancellazione è esercitabile prima dei termini di conservazione solo compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 23 del Regolamento, rivolgendo la richiesta al DPO.

- **Opposizione**

Il diritto è esercitabile, salvo che il Titolare dimostri:

- l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e le libertà dell'interessato;
- che l'attività sia necessaria per l'accertamento, l'esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- la presenza di un obbligo di legge, come ad esempio per eventuali procedure di accertamento e controllo.

- **Liceità, Correttezza e Trasparenza**

Il principio di liceità viene assicurato tramite l'aderenza alle norme dell'intero processo e con la messa in atto di adeguati controlli, con differenziazione delle responsabilità.

Il principio di correttezza è assicurato dall'acquisizione automatica di immagini, che non sono oggetto di modifica e alterazione da parte dei soggetti autorizzati all'estrazione. Per quanto attiene al principio di trasparenza si precisa che le informative sono esposte prima del cono di ripresa e all'occorrenza quella che riguarda il monitoraggio dei pazienti/utenti è illustrata oralmente dagli operatori.

- **Limitazione della finalità**

Il cono di ripresa delle telecamere inquadra aree di pertinenza dell'Azienda; in particolar modo, non sono oggetto di ripresa strade o aree di sosta, private e pubbliche, salvo esplicita richiesta delle Autorità locali. Per quanto concerne le aree interne dell'Azienda, sono oggetto di ripresa, per le finalità espresse, solo i punti di accesso, le aree di transito e di sosta degli spazi comuni e i locali di alcuni reparti per cui tale misura è richiesta. Sono vietate le riprese di spazi mensa o ristoro del personale, spogliatoi, bagni e punti di timbratura. Le immagini registrate non potranno in nessun

caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari.

- **Limitazione della conservazione**

Raggiunti i termini previsti dalla legge, un sistema automatico di conservazione consente la cancellazione a vantaggio di quelle più recenti.

- **Integrità e riservatezza**

L'impianto di videosorveglianza è oggetto di manutenzione periodica e di natura straordinaria da parte di una società incaricata. Il registratore è collocato in uno spazio fisico dotato di rilevatori antincendio che attivano la Squadra di emergenza aziendale oppure i Vigili del Fuoco. L'accesso ai locali è limitato al solo personale autorizzato e dotato di badge. L'utilizzo dell'applicativo che consente l'accesso alle immagini e l'estrazione delle stesse è consentito soltanto a personale tecnico autorizzato dotato di password complesse. Il personale incaricato alla visione degli schermi è distinto dal personale autorizzato a scaricare le immagini. Gli impianti di videosorveglianza prevedono un sistema a circuito chiuso e trasmettono il segnale/dato mediante una rete apposita di trasmissione dati. Le immagini sono inaccessibili da qualunque apparecchiatura non abilitata all'accesso al sistema.

Non è possibile la connessione con altri sistemi o con archivi dati, nonché l'accesso da terminali ed elaboratori non autorizzati; l'accesso al sistema richiede specifico software accessibile tramite autenticazione "utente/ password".

Tutti gli accessi ai dati registrati effettuati dai soggetti autorizzati (Titolare, Responsabile e Autorizzati) verranno riportati su apposito registro cartaceo, o saranno identificabili attraverso altro sistema di registrazione automatico proprio del sistema utilizzato (es. password di accesso al sistema con registrazione in automatico delle credenziali).

Oltre ai soggetti aziendali autorizzati, l'accesso ai dati è consentito unicamente alle imprese di manutenzione esterne, in quanto incaricate degli interventi. L'accesso e la visione dei monitor è limitato solo al personale autorizzato. Per quanto attiene l'attività di videosorveglianza, ai fini della sicurezza la visione delle immagini in tempo reale trasmesse dai monitor è affidata al personale addetto al servizio di portineria, attività che comprende quella di controllo degli accessi e delle aree, anche attraverso specifici apparati/sistemi tecnici.

I monitor per la visualizzazione delle immagini derivanti dal controllo di ambienti sanitari e dal monitoraggio di pazienti ricoverati sono collocati in ambienti/aree in cui l'accesso è consentito solo a soggetti dell'area sanitaria dell'U.O.C./Servizio in cui l'impianto è installato - Personale medico e Infermieristico, o altro personale da questi autorizzato (es: personale medico e/o sanitario di altre unità nell'espletamento del proprio lavoro).

Nel contesto della sola visualizzazione delle immagini derivanti dal controllo di ambienti sanitari e dal monitoraggio di pazienti ricoverati, particolare attenzione viene posta dal Responsabile e dagli Autorizzati, rispetto all'accesso alla visione diretta delle immagini video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) nei reparti in cui non è consentito agli stessi di recarsi personalmente dal paziente. In tal caso, attraverso particolari accorgimenti tecnici, è consentita soltanto la visione del proprio congiunto.

Art. 5 - Impianti di Videosorveglianza

L'attivazione degli impianti di videosorveglianza è approvata dal Titolare al quale, in qualità di "Titolare" dei dati, competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Gli impianti di videosorveglianza che l'Azienda adotta sono costituiti da telecamere, attive h.24, destinate alla videosorveglianza di spazi accessibili al "pubblico" all'interno dei confini di proprietà nonché telecamere per il monitoraggio dei pazienti, da attivarsi in relazione alle effettive necessità di assistenza e tutela della salute degli stessi.

Il sistema della videosorveglianza comprende anche una serie di apparecchiature che provvedono in automatico alla registrazione, conservazione e cancellazione, tramite sovraregistrazione, dei dati di registrazione nel termine temporale stabilito.

I locali o gli ambienti in cui sono collocate le suddette apparecchiature di registrazione sono chiusi a chiave o presidiati h 24, al fine di garantirne l'inaccessibilità da parte di estranei.

Nella individuazione delle caratteristiche generali delle apparecchiature e delle zone di installazione e ripresa si è tenuto conto dei principi di pertinenza e non eccedenza, al fine di raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità prefissate, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabile, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale sono presenti i prospetti che indicano gli impianti aziendali e la loro distribuzione.

Art. 6 - Visione delle immagini

Per "visione" di un'immagine si intende la visione in tempo reale (istantanea) della stessa in uno dei monitor di visualizzazione. Tali monitor sono collocati in ambienti/aree dove l'accesso è consentito al solo personale autorizzato.

Art. 7 - Informativa

Negli ambienti sottoposti a videosorveglianza l'Azienda ha installato, in posizione evidente, appositi cartelli basati sul modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali.

L'informativa contenuta nei cartelli, esposti in prossimità dei luoghi ripresi e caratterizzati da una dimensione che ne permetta una agevole individuazione e leggibilità, indica le finalità perseguite con l'installazione degli impianti.

L'informativa semplificata di cui sopra è stata integrata con un'informativa completa agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale, nella quale sono esplicitate le finalità del trattamento, i diritti dell'interessato e quanto previsto dal Regolamento Europeo.

Tale informativa è affissa nei locali e nei luoghi videosorvegliati e pubblicata sul sito aziendale.

Art. 8 - Tutela della riservatezza dei lavoratori

In considerazione della necessità di salvaguardare i dipendenti dell'Azienda da forme di controllo del loro operato, l'attività disciplinata dal presente testo viene svolta con attenzione al divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa. Qualora l'installazione degli impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento venga effettuata in aree nelle quali i dipendenti svolgono la loro prestazione lavorativa o che, comunque, siano abitualmente frequentate dagli stessi, è garantito il rispetto della disposizione dell'art. 4 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300 - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo -Statuto dei Lavoratori, ossia:

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Quale ulteriore elemento a conferma delle esclusive finalità di tutela della sicurezza del personale e del patrimonio che l'Azienda intende perseguire anche attraverso l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, finalità che non intendono assolutamente ledere i diritti di tutela della riservatezza dei lavoratori, si ribadiscono, esplicitandoli, i seguenti principi:

- *le telecamere non saranno posizionate in maniera tale da riprendere luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi o servizi);*
- *le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori, né per l'adozione di provvedimenti disciplinari.*

Art. 9 - Pubblicazione

Il presente regolamento viene adottato con provvedimento del Direttore Generale e pubblicato sul sito Aziendale, anche nella pagina intranet.

Art. - 10 Norme transitorie e di rinvio.

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di aggiornamenti, modifiche ed integrazioni in relazione alle esigenze organizzative dell'Azienda o qualora intervengano nuove disposizioni legislative e regolamentari. Per quanto non previsto in questa sede, si rinvia alle vigenti norme in materia.